

Edizione
in lingua italiana

Legislazione



Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

| | |
|--|-----------|
| Regolamento (CEE) n. 2380/84 della Commissione, del 17 agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala | 1 |
| Regolamento (CEE) n. 2381/84 della Commissione, del 17 agosto 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto | 3 |
| Regolamento (CEE) n. 2382/84 della Commissione, del 14 agosto 1984, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco | 5 |
| Regolamento (CEE) n. 2383/84 della Commissione, del 14 agosto 1984, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio | 10 |
| Regolamento (CEE) n. 2384/84 della Commissione, del 14 agosto 1984, relativo ad una gara permanente supplementare per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco | 16 |
| Regolamento (CEE) n. 2385/84 della Commissione, del 14 agosto 1984, relativo ad una gara permanente supplementare per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio | 21 |
| * Regolamento (CEE) n. 2386/84 della Commissione, del 13 agosto 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2406/83 recante concessione di un aiuto all'utilizzazione nella vinificazione di mosti di uve concentrati rettificati durante la campagna viticola 1983/1984 | 26 |
| Regolamento (CEE) n. 2387/84 della Commissione, del 14 agosto 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 900/84 per quanto concerne taluni coefficienti da applicare per certi prodotti lattieri | 27 |

(segue)

Sommario *(segue)*

| | |
|--|----|
| Regolamento (CEE) n. 2388/84 della Commissione, del 14 agosto 1984, recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione per talune conserve di carni bovine | 28 |
| Regolamento (CEE) n. 2389/84 della Commissione, del 17 agosto 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso | 30 |

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2380/84 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 1984

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2221/84⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto

dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 16 agosto 1984;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2221/84 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 agosto 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 1984.

Per la Commissione

Poul DALSA GER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 dell'1. 8. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

| (ECU/t) | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Prelievi |
| 10.01 B I | Frumento tenero e frumento segalato | 76,54 |
| 10.01 B II | Frumento duro | 120,46 ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ |
| 10.02 | Segala | 85,34 ⁽⁶⁾ |
| 10.03 | Orzo | 71,60 |
| 10.04 | Avena | 43,00 |
| 10.05 B | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 40,06 ⁽²⁾ ⁽³⁾ |
| 10.07 A | Grano saraceno | 0 |
| 10.07 B | Miglio | 0 ⁽⁴⁾ |
| 10.07 C | Sorgo | 80,14 ⁽⁴⁾ |
| 10.07 D I | Triticale | (⁷) |
| 10.07 D II | Altri cereali | 0 ⁽¹⁾ |
| 11.01 A | Farine di frumento o di frumento segalato | 120,16 |
| 11.01 B | Farine di segala | 133,46 |
| 11.02 A I a) | Semole e semolini di frumento duro | 199,80 |
| 11.02 A I b) | Semole e semolini di frumento tenero | 129,77 |

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2381/84 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 1984

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

18 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2222/84⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 974/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 16 agosto 1984;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 agosto 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 dell'1. 8. 1984, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 agosto 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Corrente | 1° term. | 2° term. | 3° term. |
|--------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10.01 B I | Frumento tenero e frumento segalato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01 B II | Frumento duro | 0 | 0 | 0 | 1,24 |
| 10.02 | Segala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03 | Orzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04 | Avena | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05 B | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 0 | 7,12 | 7,12 | 22,90 |
| 10.07 A | Grano saraceno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 B | Miglio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 C | Sorgo | 0 | 5,14 | 5,14 | 0,74 |
| 10.07 D | Altri cereali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01 A | Farine di frumento o di frumento segalato | 0 | 0 | 0 | 0 |

B. Malto

(ECU/t)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Corrente | 1° term. | 2° term. | 3° term. | 4° term. |
|--------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11.07 A I (a) | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A I (b) | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A II (a) | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A II (b) | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 B | Malto torrefatto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 2382/84 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1984

relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafo 5, l'articolo 19, paragrafi 4 e 7, e l'articolo 39, secondo comma,visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che, data la situazione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, è opportuno indire una gara permanente principale per l'esportazione di zucchero bianco, che, tenuto conto delle possibili fluttuazioni dei prezzi mondiali dello zucchero, preveda la possibilità di determinare prelievi e/o restituzioni all'esportazione;

considerando che le norme generali della procedura di gara per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁵⁾;considerando che, data la specificità dell'operazione, occorre stabilire modalità di applicazione particolari nell'ambito del presente regolamento e non applicare invece quelle previste dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione della concessione delle restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1467/77⁽⁷⁾; che, per gli stessi motivi, appare necessario adottare opportune disposizioni relative ai titoli di esportazione rilasciati in virtù della gara permanente e quindi derogare al regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, che stabilisce le modalità partico-lari di applicazione per il regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3130/82⁽⁹⁾, al regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2666/82⁽¹¹⁾, nonché al regolamento (CEE) n. 645/75 della Commissione, del 13 marzo 1975, che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1607/80⁽¹³⁾;considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1160/82 della Commissione, del 14 maggio 1982, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari⁽¹⁴⁾, prevede che, nel caso in cui il prelievo o la restituzione siano fissati in anticipo mediante gara, la domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario è accettata soltanto se l'interessato, al momento in cui ha presentato la propria offerta, ha dichiarato per iscritto che è sua intenzione, qualora l'offerta stessa sia interamente o parzialmente accolta, chiedere la fissazione anticipata anche dell'importo compensativo monetario; che in tal caso l'obbligo di presentare domanda di fissazione anticipata del prelievo o della restituzione in seguito all'accoglimento dell'offerta implica l'obbligo di richiedere al tempo stesso la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario; che, per motivi peculiari al mercato dello zucchero, quando un operatore intende far uso della facoltà di fissare in anticipo un importo compensativo monetario in collegamento con un prelievo o una restituzione all'esportazione fissata in anticipo nel quadro di una gara, il predetto operatore decide soltanto al momento della presentazione della domanda del titolo di esportazione in questione; che in effetti non può decidere validamente circa la fissazione anticipata del predetto importo compensativo monetario se non dopo essere stato dichiarato aggiudicatario del prelievo o della restituzione per il quantitativo di zucchero che figura nella sua offerta; che quindi è opportuno prevedere una deroga alle predette disposizioni nel caso della presente gara, lasciando⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.⁽⁸⁾ GU n. L 258 dell'11. 9. 1981, pag. 16.⁽⁹⁾ GU n. L 329 del 25. 11. 1982, pag. 20.⁽¹⁰⁾ GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.⁽¹¹⁾ GU n. L 283 del 6. 10. 1982, pag. 7.⁽¹²⁾ GU n. L 67 del 14. 3. 1975, pag. 16.⁽¹³⁾ GU n. L 160 del 26. 6. 1980, pag. 42.⁽¹⁴⁾ GU n. L 134 del 15. 5. 1982, pag. 22.

all'aggiudicatario la facoltà di chiedere la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario al momento della presentazione della domanda del titolo di esportazione in questione ;

considerando che, in alcuni casi limite, la limitazione al 30 giugno 1985 della durata di validità dei titoli di esportazione rilasciati nell'ambito delle gare parziali effettuate a decorrere dal 1° febbraio 1985 può rendere materialmente impossibile l'esportazione prima dell'inizio della nuova campagna di commercializzazione ; che è quindi opportuno consentire allo Stato membro in causa di disporre che, a richiesta debitamente giustificata degli interessati, questi possano effettuare l'esportazione sino al 15 luglio 1985, restando inteso che tale esportazione va considerata, a tutti gli effetti, come avvenuta il 30 giugno 1985 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È indetta una gara permanente principale per la determinazione di prelievi all'esportazione e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco e si procede, durante il periodo di validità della gara permanente, a gare parziali.

2. La gara permanente rimane aperta sino al 12 giugno 1985.

Articolo 2

La gara permanente e le gare parziali sono effettuate in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 766/68 e delle disposizioni che seguono. Non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 394/70.

Articolo 3

1. Gli Stati membri stabiliscono un bando di gara che viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essi possono inoltre pubblicare o far pubblicare altrove il bando di gara.

2. Il bando di gara precisa in particolare le condizioni della stessa.

3. La pubblicazione del bando di gara permanente ha luogo soltanto per l'apertura di quest'ultima. Il bando può essere modificato durante il periodo di validità della gara permanente. Esso viene modificato se, nel corso di tale periodo di validità, interviene una modifica nelle condizioni di gara.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale :

- a) decorre dal 18 agosto 1984 ;
- b) scade alle ore 10,30 del 22 agosto 1984.

2. Il termine di presentazione per ognuna delle gare parziali successive :

- a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente di cui trattasi ;
- b) scade alle ore 10,30 del mercoledì della settimana successiva.

3. In deroga al disposto del paragrafo 2, lettera b), il termine di presentazione delle offerte la cui scadenza è prevista per

- mercoledì 21 novembre 1984, scade alle ore 10,30 di martedì 20 novembre 1984 ;
- mercoledì 2 gennaio 1985, scade alle ore 10,30 di giovedì 3 gennaio 1985 ;
- i mercoledì 1° maggio e 8 maggio 1985, scade rispettivamente alle ore 10,30 di giovedì 2 maggio e di martedì 7 maggio 1985 ;
- mercoledì 5 giugno 1985, scade alle ore 10,30 di martedì 4 giugno 1985.

4. In deroga al paragrafo 2, la gara parziale prevista per mercoledì 26 dicembre 1984 non avrà luogo.

5. Le ore limite fissate nel presente regolamento sono le ore del Belgio.

Articolo 5

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando l'offerta scritta presso l'organismo competente di uno Stato membro, che rilascia apposita ricevuta, ovvero mediante lettera raccomandata, telexscritto o telegramma indirizzato a detto organismo.

2. L'offerta deve precisare :

- a) gli estremi della gara ;
- b) il nome e l'indirizzo dell'offerente ;
- c) il quantitativo di zucchero bianco da esportare ;
- d) l'importo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, quello della restituzione all'esportazione, per 100 kg di zucchero bianco, espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta ;
- e) l'importo della cauzione da costituire almeno per il quantitativo di zucchero di cui al punto c), espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

3. L'offerta è valida soltanto se :

- a) il quantitativo da esportare è pari ad almeno 250 tonnellate di zucchero bianco ;

- b) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, viene esibita la prova che l'offerente ha costituito la cauzione indicata nell'offerta ;
- c) è corredata da una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a chiedere, entro il termine di cui all'articolo 12, lettera b), il o i titoli di esportazione per i quantitativi di zucchero bianco da esportare ;
- d) è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a :
- completare la cauzione mediante il pagamento dell'importo di cui all'articolo 13, paragrafo 3, qualora l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione di cui all'articolo 12, lettera b), non sia stato rispettato, e
 - informare l'organismo che ha rilasciato il titolo di esportazione in causa, entro i 30 giorni successivi al giorno della scadenza di validità del titolo, del o dei quantitativi per i quali il titolo di esportazione non è stato utilizzato ;

e) contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2.

4. Nell'offerta può essere specificato che essa si considera presentata soltanto se :

- a) l'importo minimo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, l'importo massimo della restituzione all'esportazione viene deciso il giorno della scadenza del termine di presentazione delle offerte in causa ;
- b) l'aggiudicazione riguarda tutto o parte del quantitativo offerto.

5. Le offerte non presentate conformemente alle disposizioni del presente regolamento o contenenti condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara non sono prese in considerazione.

6. Le offerte presentate non possono essere ritirate.

Articolo 6

1. Ogni offerente deve costituire una cauzione di 9 ECU per 100 chilogrammi di zucchero da esportare ai sensi della presente gara. Tale cauzione, fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 3, costituisce per gli aggiudicatari, all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 12, lettera b), la cauzione del titolo di esportazione.

2. La cauzione è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione è svincolata :

a) per quanto riguarda gli offerenti, soltanto per il quantitativo per il quale non è stato dato seguito all'offerta ;

b) per quanto riguarda gli aggiudicatari, soltanto se questi ultimi hanno richiesto il loro titolo d'esportazione nel termine indicato all'articolo 12, lettera b), e per il quantitativo per il quale hanno rispettato l'obbligo di esportare derivante dal titolo di cui all'articolo 12, lettera b) ; le disposizioni dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3183/80 restano applicabili.

La parte della cauzione, la cauzione o la cauzione supplementare di cui all'articolo 13, paragrafo 3, che non viene svincolata è incamerata per il quantitativo di zucchero per il quale non sono stati soddisfatti i corrispondenti obblighi.

4. In caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro in causa adotta le misure ritenute necessarie in considerazione delle circostanze addotte dall'interessato.

Articolo 7

1. Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'organismo competente di cui trattasi, senza la presenza del pubblico. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, le persone ammesse allo spoglio sono tenute ad osservare il segreto.

2. Le offerte sono comunicate immediatamente alla Commissione in forma anonima.

Articolo 8

1. Previo esame delle offerte, può essere fissato un quantitativo massimo per la gara parziale.

2. Può essere deciso di non dar seguito ad una determinata gara parziale.

Articolo 9

1. Sulla base del prezzo d'intervento dello zucchero bianco in vigore per la campagna di commercializzazione 1984/1985, e tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, si procede :

— alla fissazione di un importo minimo del prelievo all'esportazione, ovvero

— alla fissazione di un importo massimo della restituzione all'esportazione.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, qualora venga fissato un importo minimo del prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o superiore all'importo minimo del prelievo all'esportazione.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, qualora venga fissato un importo massimo della restituzione all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo della restituzione all'esportazione, nonché tutti gli offerenti la cui offerta comporta un prelievo all'esportazione.

Articolo 10

1. Allorché per una gara parziale sia stato fissato un quantitativo massimo :

- nel caso in cui sia fissato un prelievo minimo, è dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta comporta il prelievo all'esportazione più elevato. Se tale offerta non esaurisce completamente il quantitativo massimo, sono dichiarati aggiudicatari gli altri offerenti, sino ad esaurimento di detto quantitativo, in base all'ammontare del prelievo all'esportazione partendo da quello più elevato ;
- nel caso in cui sia fissata una restituzione massima, per la dichiarazione di aggiudicazione si procede in conformità delle disposizioni del primo trattino ; in caso di esaurimento o di mancanza di offerte che comportino un prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari, sino ad esaurimento del quantitativo massimo, gli offerenti la cui offerta comporta una restituzione all'esportazione, in base all'ammontare della restituzione partendo da quella meno elevata.

2. Tuttavia, qualora il procedimento di aggiudicazione di cui al paragrafo 1 si risolva, per effetto di un'offerta presa in considerazione, in un superamento del quantitativo massimo, all'offerente in causa è aggiudicato soltanto il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo. Le offerte indicanti lo stesso prelievo all'esportazione o la stessa restituzione e che comportano, in caso di accettazione di tutti i quantitativi su cui esse vertono, un superamento del quantitativo massimo, vengono prese in considerazione :

- proporzionalmente al quantitativo totale specificato in ciascuna di esse, ovvero
- per singolo aggiudicatario, sino a concorrenza di un quantitativo massimo da determinare, ovvero
- per estrazione a sorte.

Articolo 11

1. L'organismo competente dello Stato membro interessato informa immediatamente tutti gli offerenti dei risultati della loro partecipazione alla gara. Inoltre, tale organismo invia agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione.

2. La dichiarazione di aggiudicazione deve recare almeno le seguenti indicazioni :

- a) gli estremi della gara ;
- b) il quantitativo di zucchero bianco da esportare ;
- c) il prelievo all'esportazione da riscuotere o, secondo il caso, la restituzione da concedere all'esportazione per 100 kg di zucchero bianco per il quantitativo globale di cui alla lettera b).

Articolo 12

L'aggiudicatario ha :

- a) il diritto al rilascio, per il quantitativo attribuito, di un titolo di esportazione recante l'indicazione, secondo il caso, del prelievo all'esportazione o della restituzione menzionati nell'offerta ;
- b) l'obbligo di presentare, conformemente alle disposizioni interessate del regolamento (CEE) n. 3183/80, una domanda di titolo di esportazione per tale quantitativo ; l'articolo 12, paragrafo 2, di tale regolamento e l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 645/75 non sono applicabili in questo caso. La presentazione della domanda è effettuata in conformità del regolamento (CEE) n. 3183/80 e al più tardi :
 - l'ultimo giorno lavorativo che precede quello della gara parziale prevista la settimana successiva
ovvero
 - l'ultimo giorno lavorativo della settimana successiva quando nella settimana in questione non è prevista alcuna gara parziale ;
- c) l'obbligo di esportare il quantitativo indicato nell'offerta e di pagare, se del caso, qualora tale obbligo non sia stato rispettato, l'importo di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

Tale diritto e tali obblighi non sono trasmissibili.

Articolo 13

1. Le disposizioni dell'articolo 9, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2630/81 non si applicano allo zucchero bianco da esportare in conformità del presente regolamento.

2. I titoli di esportazione rilasciati per una gara parziale sono validi a decorrere dal giorno del rilascio sino alla scadenza del quinto mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo tale gara parziale.

Tuttavia :

- a) i titoli di esportazione rilasciati per gare parziali
 - che avranno luogo tra il 22 agosto e il 12 settembre 1984, sono utilizzabili solo a decorrere dal 15 settembre 1984,
 - che avranno luogo tra il 13 settembre e il 10 ottobre 1984, sono utilizzabili dal giorno del loro rilascio,
 e sono validi soltanto fino al 30 novembre 1984 ;

- b) i titoli di esportazione rilasciati per gare parziali che avranno luogo tra il 17 ottobre 1984 e il 28 novembre 1984 sono utilizzabili soltanto a decorrere dal 1° dicembre 1984 e sono validi fino al 30 aprile 1985;
- c) i titoli di esportazione rilasciati per gare parziali che avranno luogo a decorrere dal 1° febbraio 1985 sono validi soltanto sino al 30 giugno 1985. L'organismo competente dello Stato membro che ha rilasciato tali titoli può a richiesta scritta e motivata del titolare, prorogarne la validità sino al 15 luglio 1985 al massimo. In caso di proroga, si considera che l'esportazione sia avvenuta il 30 giugno 1985.
3. Salvo caso di forza maggiore, se l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione chiesto entro il termine di cui all'articolo 12, lettera b), non è stato rispettato e la cauzione di cui all'articolo 6 è inferiore:
- a) al prelievo all'esportazione indicato nel titolo, diminuito del prelievo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1785/81 in vigore l'ultimo giorno di validità del detto titolo, oppure
- b) alla somma del prelievo all'esportazione indicato nel titolo e della restituzione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68, in vigore l'ultimo giorno di validità di detto titolo, oppure
- c) alla restituzione all'esportazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68 in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo, diminuita della restituzione indicata in detto titolo,
- quale cauzione supplementare e alle condizioni relative ai termini di cui all'articolo 33 del regolamento

(CEE) n. 3183/80 viene riscosso dal titolare del titolo, per il quantitativo per il quale detto obbligo non è stato rispettato, un importo pari alla differenza tra il risultato del calcolo effettuato, secondo il caso, come indicato alle lettere a), b) o c), e la cauzione di cui all'articolo 6.

Articolo 14

Quando l'aggiudicatario intende presentare una domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario nell'ambito della presente gara permanente, le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1160/82 non sono d'applicazione.

Quando si faccia ricorso alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, dello stesso regolamento, quelle dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 2 rimangono applicabili per la presente gara.

Articolo 15

Le gare di cui ai regolamenti (CEE) n. 1881/83⁽¹⁾ e (CEE) n. 1883/83⁽²⁾ sono chiuse con effetto dal 23 agosto 1984.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il 18 agosto 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1984.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 20.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2383/84 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1984

relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafo 5, l'articolo 19, paragrafi 4 e 7, e l'articolo 39, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che, data la situazione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, è opportuno indire una gara permanente principale per l'esportazione di zucchero greggio ottenuto da barbabietole o da canne raccolte nella Comunità; che, tenuto conto delle possibili fluttuazioni dei prezzi mondiali dello zucchero, è necessario che la gara preveda la possibilità di determinare prelievi e/o restituzioni all'esportazione;

considerando che le norme generali della procedura di gara per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁵⁾;

considerando che, data la specificità dell'operazione, occorre stabilire modalità di applicazione particolari nell'ambito del presente regolamento e non applicare invece quelle previste dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione della concessione delle restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1467/77⁽⁷⁾; che, per gli stessi motivi, appare necessario adottare opportune

disposizioni relative ai titoli di esportazione rilasciati in virtù della gara permanente e quindi derogare al regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, che stabilisce le modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3130/82⁽⁹⁾, al regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2666/82⁽¹¹⁾, nonché dal regolamento (CEE) n. 645/75 della Commissione, del 13 marzo 1975, che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli⁽¹²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/80⁽¹³⁾;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1160/82 della Commissione, del 14 maggio 1982, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari⁽¹⁴⁾, prevede che, nel caso in cui il prelievo o la restituzione siano fissati in anticipo mediante gara, la domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario è accettata soltanto se l'interessato, al momento in cui ha presentato la propria offerta, ha dichiarato per iscritto che è sua intenzione, qualora l'offerta stessa sia interamente o parzialmente accolta, chiedere la fissazione anticipata anche dell'importo compensativo monetario; che in tal caso l'obbligo di presentare una domanda di fissazione anticipata del prelievo o della restituzione in seguito all'accoglimento dell'offerta implica l'obbligo di richiedere al tempo stesso la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario; che per motivi peculiari al mercato dello zucchero, quando un operatore intende far uso della facoltà di fissare in anticipo un importo compensativo monetario in collegamento con un prelievo o una restituzione all'esportazione fissata in anticipo nel quadro di una gara, il predetto operatore decide soltanto al momento della presentazione della domanda del titolo di esportazione in questione; che in effetti non può decidere validamente circa la fissazione anticipata del predetto importo compensativo

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU n. L 258 dell'11. 9. 1981, pag. 16.

⁽⁹⁾ GU n. L 329 del 25. 11. 1982, pag. 20.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 283 del 6. 10. 1982, pag. 7.

⁽¹²⁾ GU n. L 67 del 14. 3. 1975, pag. 16.

⁽¹³⁾ GU n. L 160 del 26. 6. 1980, pag. 42.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 134 del 15. 5. 1982, pag. 22.

monetario se non dopo essere stato dichiarato aggiudicatario del prelievo e della restituzione per il quantitativo di zucchero che figura nella sua offerta; che quindi è opportuno prevedere una deroga alle predette disposizioni nel caso della presente gara, lasciando all'aggiudicatario la facoltà di chiedere la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario al momento della presentazione della domanda del titolo di esportazione in questione;

considerando che, in alcuni casi limite, la limitazione al 30 giugno 1985 della durata di validità dei titoli di esportazione rilasciati nell'ambito delle gare parziali effettuate a decorrere dal 1° febbraio 1985 può rendere materialmente impossibile l'esportazione prima dell'inizio della nuova campagna di commercializzazione; che è quindi opportuno consentire allo Stato membro in causa di disporre che, a richiesta debitamente giustificata degli interessati, questi possano effettuare l'esportazione sino al 15 luglio 1985, restando inteso che tale esportazione va considerata, a tutti gli effetti, come avvenuta il 30 giugno 1985;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara permanente principale per la determinazione di prelievi all'esportazione e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio ottenuto da barbabietole o da canne raccolte nella Comunità, e si procede, durante il periodo di validità della gara permanente, a gare parziali.

2. La gara permanente rimane aperta sino al 12 giugno 1985.

Articolo 2

La gara permanente e le gare parziali sono effettuate in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 766/68 e delle disposizioni che seguono. Non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 394/70.

Articolo 3

1. Gli Stati membri stabiliscono un bando di gara che viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essi possono inoltre pubblicare o far pubblicare altrove il bando di gara.

2. Il bando di gara precisa in particolare le condizioni della stessa.

3. La pubblicazione del bando di gara permanente ha luogo soltanto per l'apertura di quest'ultima. Il bando può essere modificato durante il periodo di vali-

dità della gara permanente. Esso viene modificato se, nel corso di tale periodo di validità, interviene una modifica nelle condizioni di gara.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale:

- a) decorre dal 18 agosto 1984;
- b) scade alle ore 10,30 del 22 agosto 1984.

2. Il termine di presentazione per ognuna delle gare parziali successive:

- a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente di cui trattasi;
- b) scade alle ore 10,30 del mercoledì della settimana successiva.

3. In deroga al disposto del paragrafo 2, lettera b), il termine di presentazione delle offerte, la cui scadenza è prevista per

- mercoledì 21 novembre 1984, scade alle ore 10,30 di martedì 20 novembre 1984;
- mercoledì 2 gennaio 1985, scade alle ore 10,30 di giovedì 3 gennaio 1985;
- i mercoledì 1° maggio e 8 maggio 1985, scade rispettivamente alle ore 10,30 di giovedì 2 maggio e di martedì 7 maggio 1985;
- mercoledì 5 giugno 1985, scade alle ore 10,30 di martedì 4 giugno 1985.

4. In deroga al paragrafo 2, la gara parziale prevista per mercoledì 26 dicembre 1984 non avrà luogo.

5. Le ore limite fissate nel presente regolamento sono le ore del Belgio.

Articolo 5

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando l'offerta scritta presso l'organismo competente di uno Stato membro, che rilascia apposita ricevuta, ovvero mediante lettera raccomandata, telexscritto o telegramma indirizzato a detto organismo.

2. L'offerta deve precisare:

- a) gli estremi della gara;
- b) il nome e l'indirizzo dell'offerente;
- c) il quantitativo di zucchero greggio da esportare, espresso in peso «tal quale»;
- d) l'importo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, quello della restituzione all'esportazione, per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta;
- e) l'importo della cauzione da costituire almeno per il quantitativo di zucchero di cui al punto c), espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

3. L'offerta è valida soltanto se :
- il quantitativo di zucchero greggio da esportare è pari ad almeno 250 tonnellate ;
 - prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, è esibita la prova che l'offerente ha costituito la cauzione indicata nell'offerta ;
 - è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a chiedere, entro il termine di cui all'articolo 12, lettera b), il o i titoli di esportazione per i quantitativi di zucchero greggio da esportare ;
 - è corredata di una dichiarazione dell'offerente che certifica che :
 - il prodotto previsto per l'esportazione riguarda lo zucchero greggio ottenuto da barbabietole o da canne raccolte nella Comunità e
 - le formalità doganali d'esportazione saranno espletate nei dipartimenti francesi d'oltremare allorquando si tratta di canne raccolte nella Comunità ;
 - è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a :
 - completare la cauzione mediante il pagamento dell'importo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, qualora l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione di cui all'articolo 12, lettera b), non sia stato rispettato, e
 - informare l'organismo che ha rilasciato il titolo di esportazione in causa, entro i 30 giorni successivi al giorno della scadenza di validità del titolo, del o dei quantitativi per i quali il titolo di esportazione non è stato utilizzato ;
 - contiene tutte tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2.
4. Nell'offerta può essere specificato che essa si considera presentata soltanto se :
- l'importo minimo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, l'importo massimo della restituzione all'esportazione viene deciso il giorno della scadenza del termine di presentazione delle offerte in causa ;
 - l'aggiudicazione riguarda tutto o parte del quantitativo offerto.
5. Le offerte non presentate conformemente alle disposizioni del presente regolamento o contenenti condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara non sono prese in considerazione.
6. Le offerte presentate non possono essere ritirate.

Articolo 6

- Ogni offerente deve costituire una cauzione di 9 ECU per 100 chilogrammi di zucchero da esportare ai

sensi della presente gara. Tale cauzione, fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 4, costituisce per gli aggiudicatari, all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 12, lettera b), la cauzione del titolo di esportazione.

- La cauzione è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

- Salvo caso di forza maggiore, la cauzione è svincolata :

- per quanto riguarda gli offerenti, soltanto per il quantitativo per il quale non è stato dato seguito all'offerta ;
- per quanto riguarda gli aggiudicatari, soltanto se questi ultimi hanno richiesto il loro titolo d'esportazione nel termine indicato all'articolo 12, lettera b), e per il quantitativo per il quale hanno rispettato l'obbligo di esportare derivante dal titolo di cui all'articolo 12, lettera b) ; le disposizioni dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3183/80 restano applicabili.

La parte della cauzione, la cauzione o la cauzione supplementare di cui all'articolo 13, paragrafo 4 che non viene svincolata è incamerata per il quantitativo di zucchero per il quale non sono stati soddisfatti i corrispondenti obblighi.

- In caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro in causa adotta le misure ritenute necessarie in considerazione delle circostanze adottate dall'interessato.

Articolo 7

- Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'organismo competente di cui trattasi, senza la presenza del pubblico. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, le persone ammesse allo spoglio sono tenute ad osservare il segreto.

- Le offerte sono comunicate immediatamente alla Commissione in forma anonima.

Articolo 8

- Previo esame delle offerte, può essere fissato un quantitativo massimo per gara parziale.

- Può essere deciso di non dar seguito ad una determinata gara parziale.

Articolo 9

- Sulla base del prezzo d'intervento dello zucchero greggio in vigore per la campagna di commercializzazione 1984/1985 e tenuto conto in particolare della

situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, si procede :

- alla fissazione di un importo minimo del prelievo all'esportazione ovvero
- alla fissazione di un importo massimo della restituzione all'esportazione.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, qualora venga fissato un importo minimo del prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o superiore all'importo minimo del prelievo all'esportazione.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, qualora venga fissato un importo massimo della restituzione all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo della restituzione all'esportazione, nonché tutti gli offerenti la cui offerta comporta un prelievo all'esportazione.

Articolo 10

1. Allorché per una gara parziale sia stato fissato un quantitativo massimo :

- nel caso in cui sia fissato un prelievo minimo, è dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta comporta il prelievo all'esportazione più elevato. Se tale offerta non esaurisce completamente il quantitativo massimo, sono dichiarati aggiudicatari gli altri offerenti, sino ad esaurimento di detto quantitativo, in base all'ammontare del prelievo all'esportazione partendo da quello più elevato ;
- nel caso in cui sia fissata una restituzione massima, per la dichiarazione di aggiudicazione si procede in conformità delle disposizioni del primo trattino ; in caso di esaurimento o di mancanza di offerte che comportino un prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari, sino ad esaurimento del quantitativo massimo, gli offerenti la cui offerta comporta una restituzione all'esportazione, in base all'ammontare della restituzione partendo da quella meno elevata.

2. Tuttavia, qualora il procedimento di aggiudicazione di cui al paragrafo 1 si risolva, per effetto di un'offerta presa in considerazione, in un superamento del quantitativo massimo, all'offerente in causa è aggiudicato soltanto il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo. Le offerte indicanti lo stesso prelievo all'esportazione o la stessa restituzione e che comportano, in caso di accettazione di tutti i quantitativi su cui esse vertono, un superamento del quantitativo massimo, vengono prese in considerazione :

- proporzionalmente al quantitativo totale specificato in ciascuna di esse, ovvero

- per singolo aggiudicatario, sino a concorrenza di un quantitativo massimo da determinare, ovvero
- per estrazione a sorte.

Articolo 11

1. L'organismo competente dello Stato membro interessato informa immediatamente tutti gli offerenti dei risultati della loro partecipazione alla gara. Inoltre, tale organismo invia agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione.

2. La dichiarazione di aggiudicazione deve recare almeno le seguenti indicazioni :

- a) gli estremi della gara ;
- b) il quantitativo di zucchero greggio da esportare espresso in peso « tal quale » ;
- c) il prelievo all'esportazione da riscuotere o, secondo il caso, la restituzione da concedere all'esportazione per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo per il quantitativo di cui alla lettera b).

Articolo 12

L'aggiudicatario ha :

- a) il diritto al rilascio, per il quantitativo attribuito, di un titolo di esportazione recante l'indicazione, secondo il caso, del prelievo all'esportazione o della restituzione menzionati nell'offerta ;
- b) l'obbligo di presentare, conformemente alle disposizioni interessate del regolamento (CEE) n. 3183/80, una domanda di titolo di esportazione per tale quantitativo ; l'articolo 12, paragrafo 2, di tale regolamento e l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 645/75 non sono applicabili in questo caso. La presentazione della domanda è effettuata in conformità del regolamento (CEE) n. 3183/80 e al più tardi :
 - l'ultimo giorno lavorativo che precede quello della gara parziale prevista la settimana successiva, ovvero
 - l'ultimo giorno lavorativo della settimana successiva quando nella settimana in questione non è prevista alcuna gara parziale ;
- c) l'obbligo di esportare il quantitativo indicato nell'offerta e di pagare, se del caso, qualora tale obbligo non sia stato rispettato, l'importo di cui all'articolo 13, paragrafo 4.

Tale diritto e tali obblighi non sono trasferibili.

Articolo 13

1. Le disposizioni dell'articolo 9, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2630/81 non si applicano allo zucchero greggio da esportare in conformità del presente regolamento.

2. I titoli di esportazione rilasciati per una gara parziale sono validi a decorrere dal giorno del rilascio sino alla scadenza del quinto mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo tale gara parziale.

Tuttavia :

a) i titoli di esportazione rilasciati per gare parziali

— che avranno luogo tra il 22 agosto e il 12 settembre 1984, sono utilizzabili solo a decorrere dal 15 settembre 1984,

— che avranno luogo tra il 13 settembre e il 10 ottobre 1984 sono utilizzabili dal giorno del loro rilascio,

e sono validi soltanto fino al 30 novembre 1984 ;

b) i titoli di esportazione rilasciati per gare parziali che avranno luogo tra il 17 ottobre e il 28 novembre 1984 sono utilizzabili soltanto a decorrere dal 1° dicembre 1984 e sono validi fino al 30 aprile 1985 ;

c) i titoli esportazione rilasciati per gare parziali che avranno luogo a decorrere dal 1° febbraio 1985 sono validi soltanto sino al 30 giugno 1985. L'organismo competente dello Stato membro che ha rilasciato tali titoli può a richiesta scritta e motivata del titolare, prorogare la validità sino al 15 luglio 1985 al massimo. In caso di proroga, si considera che l'esportazione sia avvenuta il 30 giugno 1985.

3. Allorquando si tratta di zucchero greggio ottenuto da canne raccolte nella Comunità, la casella 18a del titolo d'esportazione contiene inoltre una delle seguenti menzioni :

« Nel caso di zucchero greggio ottenuto da canne raccolte nella Comunità, titolo valido soltanto, nei dipartimenti francesi d'oltremare »,

« Licens udelukkende gyldig for de franske oversøiske departementer, når det drejer sig om rå sukker fremstillet af sukkerrør høstet i Fællesskabet »,

« Im Fall von Rohzucker, der aus in der Gemeinschaft geerntetem Zuckerrohr gewonnen wurde, ist die Lizenz nur gültig über die französischen überseeischen Departements »,

« En cas de sucre brut obtenu à partir de cannes récoltées dans la Communauté, certificat valable uniquement pour les départements français d'outre-mer »,

« Όταν πρόκειται για ακατέργαστη ζάχαρη που λαμβάνεται από ζαχαροκάλαμα που έχουν συγκομιστεί στην Κοινότητα, πιστοποιητικό που ισχύει αποκλειστικά για τα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα »,

« In the case of raw sugar obtained from cane harvested in the Community, licence valid only for the French overseas departments »,

« In geval van ruwe suiker, vervaardigd uit in de Gemeenschap geoogst suikerriet, certificaat alleen geldig voor de Franse overzeese departementen ».

4. Salvo caso di forza maggiore, se l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione chiesto entro il termine di cui all'articolo 12, lettera b), non è stato rispettato e la cauzione di cui all'articolo 6 è inferiore :

a) al prelievo all'esportazione indicato nel titolo, diminuito del prelievo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1785/81 in vigore l'ultimo giorno di validità del detto titolo,

oppure

b) alla somma del prelievo all'esportazione indicato nel titolo e della restituzione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68, in vigore l'ultimo giorno di validità di detto titolo,

oppure

c) alla restituzione all'esportazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68 in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo, diminuita della restituzione indicata in detto titolo,

quale cauzione supplementare e alle condizioni relative ai termini di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3183/80 viene riscosso dal titolare del titolo, per il quantitativo per il quale detto obbligo non è stato rispettato, un importo pari alla differenza tra il risultato del calcolo effettuato, secondo il caso, come indicato alle lettere a), b) o c) e la cauzione di cui all'articolo 6.

Articolo 14

Quando l'aggiudicatario intende presentare una domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario nell'ambito della presente gara permanente, le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1160/82 non sono d'applicazione.

Quando si faccia ricorso alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, dello stesso regolamento, quelle dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 2 rimangono applicabili per la presente gara.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il 18 agosto 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1984.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2384/84 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1984

relativo ad una gara permanente supplementare per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafo 5, l'articolo 19, paragrafi 4 e 7, e l'articolo 39, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che, data la situazione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, è opportuno indire una gara permanente supplementare all'esportazione di zucchero bianco che, tenuto conto delle possibili fluttuazioni dei prezzi mondiali dello zucchero, permetta la possibilità di determinare un prelievo e/o una restituzione all'esportazione;

considerando che le norme generali della procedura di gara per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) 1489/76⁽⁵⁾;

considerando che, data la specificità dell'operazione, occorre stabilire modalità di applicazione particolari nell'ambito del presente regolamento e non applicare invece quelle previste dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione della concessione delle restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1467/77⁽⁷⁾; che, per gli stessi motivi, appare necessario adottare opportune disposizioni relative ai titoli di esportazione rilasciati in virtù della gara permanente e quindi derogare al

regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, che stabilisce le modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3130/82⁽⁹⁾, al regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2666/82⁽¹¹⁾, nonché al regolamento (CEE) n. 645/75 della Commissione, del 13 marzo 1975, che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1607/80⁽¹³⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1160/82 della Commissione, del 14 maggio 1982, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari⁽¹⁴⁾, qualora la restituzione o il prelievo sia fissato in anticipo mediante gara, la domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario può essere accettata soltanto se l'interessato, al momento in cui ha presentato la propria offerta, ha dichiarato per iscritto che è sua intenzione, qualora l'offerta stessa sia interamente o parzialmente accolta, chiedere la fissazione anticipata anche dell'importo compensativo monetario; che in tal caso l'obbligo di presentare una domanda di fissazione anticipata del prelievo o della restituzione a seguito dell'accettazione dell'offerta fa obbligo di chiedere in pari tempo la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario; che, per motivi propri del mercato dello zucchero, quando un operatore intenda valersi della facoltà di fissare in anticipo un importo compensativo monetario in collegamento con un prelievo o una restituzione all'esportazione fissata in anticipo nell'ambito di una gara, tale operatore è determinato soltanto al momento della presentazione della relativa domanda di titolo di esportazione; che egli può infatti decidere validamente in merito alla fissazione anticipata di detto importo compensativo monetario soltanto dopo essere stato dichiarato aggiudicatario del prelievo o della restitui-

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU n. L 258 dell'11. 9. 1981, pag. 16.

⁽⁹⁾ GU n. L 329 del 25. 11. 1982, pag. 20.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 283 del 6. 10. 1982, pag. 7.

⁽¹²⁾ GU n. L 67 del 14. 3. 1975, pag. 16.

⁽¹³⁾ GU n. L 160 del 26. 6. 1980, pag. 42.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 134 del 15. 5. 1982, pag. 22.

zione per il quantitativo di zucchero indicato nell'offerta; che occorre pertanto prevedere una deroga a dette disposizioni nel caso della presente gara, lasciando all'aggiudicatario la facoltà di chiedere la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario al momento della presentazione della domanda del titolo di esportazione in causa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara permanente supplementare per la determinazione di prelievi all'esportazione e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco e si procede, durante il periodo di validità della gara permanente, a gare parziali.

2. La gara permanente rimane aperta sino a una data da determinare successivamente.

Articolo 2

La gara permanente e le gare parziali sono effettuate in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 766/68 e delle disposizioni che seguono. Non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 394/70.

Articolo 3

1. Gli Stati membri stabiliscono un bando di gara che viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essi possono inoltre pubblicare o far pubblicare altrove il bando di gara.

2. Il bando di gara precisa in particolare le condizioni della stessa.

3. La pubblicazione del bando di gara permanente ha luogo soltanto per l'apertura di quest'ultima. Il bando può essere modificato durante il periodo di validità della gara permanente. Esso viene modificato se, nel corso di tale periodo di validità, interviene una modifica nelle condizioni di gara.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale:

- a) decorre dal 26 aprile 1985;
- b) scade alle ore 10,30 del 2 maggio 1985.

2. Il termine di presentazione per ognuna delle gare parziali successive:

- a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente di cui trattasi;
- b) scade alle ore 10,30 del mercoledì della settimana successiva.

3. In deroga al disposto del paragrafo 2, lettera b), il termine di presentazione delle offerte la cui scadenza è prevista per

- mercoledì 8 maggio 1985, scade alle ore 10,30 di martedì 7 maggio 1985;
- mercoledì 5 giugno 1985, scade alle ore 10,30 di martedì 4 giugno 1985.

4. Le ore limite fissate nel presente regolamento sono le ore del Belgio.

Articolo 5

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando l'offerta scritta presso l'organismo competente di uno Stato membro, che rilascia apposita ricevuta, ovvero mediante lettera raccomandata, telex o telegramma indirizzato a detto organismo.

2. L'offerta deve precisare:

- a) gli estremi della gara;
- b) il nome e l'indirizzo dell'offerente;
- c) il quantitativo di zucchero bianco da esportare;
- d) l'importo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, quello della restituzione all'esportazione, per 100 kg di zucchero bianco, espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta;
- e) l'importo della cauzione da costituire almeno per il quantitativo di zucchero di cui al punto c), espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

3. L'offerta è valida soltanto se:

- a) il quantitativo di zucchero greggio da esportare è pari ad almeno 250 tonnellate;
- b) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, viene esibita la prova che l'offerente ha costituito la cauzione indicata nell'offerta;
- c) è corredata da una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a chiedere, entro il termine di cui all'articolo 12, lettera b), il o i titoli di esportazione per i quantitativi di zucchero greggio da esportare;
- d) è corredata da una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a:

- completare la cauzione mediante il pagamento dell'importo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, qualora l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione di cui all'articolo 12, lettera b), non sia stato rispettato, e

— informare l'organismo che ha rilasciato il titolo di esportazione in causa, entro i 30 giorni successivi al giorno della scadenza di validità del titolo, del o dei quantitativi per i quali il titolo di esportazione non è stato utilizzato;

e) contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2.

4. Nell'offerta può essere specificato che essa si considera presentata soltanto se:

a) l'importo minimo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, l'importo massimo della restituzione all'esportazione viene deciso il giorno della scadenza del termine di presentazione delle offerte in causa;

b) l'aggiudicazione riguarda tutto o parte del quantitativo offerto.

5. Le offerte non presentate conformemente alle disposizioni del presente regolamento o contenenti condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara non sono prese in considerazione.

6. Le offerte presentate non possono essere ritirate.

Articolo 6

1. Ogni offerente deve costituire una cauzione di 9 ECU per 100 chilogrammi di zucchero da esportare ai sensi della presente gara. Tale cauzione, fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 4, costituisce per gli aggiudicatari, all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 12, lettera b), la cauzione del titolo di esportazione.

2. La cauzione è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione è svincolata:

a) per quanto riguarda gli offerenti, soltanto per il quantitativo per il quale non è stato dato seguito all'offerta;

b) per quanto riguarda gli aggiudicatari, soltanto se questi ultimi hanno richiesto il loro titolo d'esportazione nel termine indicato all'articolo 12, lettera b), e per il quantitativo per il quale hanno rispettato l'obbligo di esportare derivante dal titolo di cui all'articolo 12, lettera b); le disposizioni dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3183/80 restano applicabili.

La parte della cauzione, la cauzione o la cauzione supplementare di cui all'articolo 13, paragrafo 4 che non viene svincolata è incamerata per il quantitativo di zucchero per il quale non sono stati soddisfatti i corrispondenti obblighi.

4. In caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro in causa adotta le misure

ritenute necessarie in considerazione delle circostanze addotte dall'interessato.

Articolo 7

1. Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'organismo competente di cui trattasi, senza la presenza del pubblico. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, le persone ammesse allo spoglio sono tenute ad osservare il segreto.

2. Le offerte sono comunicate immediatamente alla Commissione in forma anonima.

Articolo 8

1. Previo esame delle offerte, può essere fissato un quantitativo massimo per gara parziale.

2. Può essere deciso di non dar seguito ad una determinata gara parziale.

Articolo 9

1. Sulla base del prezzo d'intervento dello zucchero greggio in vigore per la campagna di commercializzazione 1984/1985 e tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, si procede:

— alla fissazione di un importo minimo del prelievo all'esportazione, ovvero

— alla fissazione di un importo massimo della restituzione all'esportazione.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, qualora venga fissato un importo minimo del prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o superiore all'importo minimo del prelievo all'esportazione.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, qualora venga fissato un importo massimo della restituzione all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo della restituzione all'esportazione, nonché tutti gli offerenti la cui offerta comporta un prelievo all'esportazione.

Articolo 10

1. Allorché per una gara parziale sia stato fissato un quantitativo massimo:

— nel caso in cui sia fissato un prelievo minimo, è dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta comporta il prelievo all'esportazione più elevato. Se tale offerta non esaurisce completamente il quantitativo massimo, sono dichiarati aggiudicatari gli altri offerenti, sino ad esaurimento di detto quantitativo, in base all'ammontare del prelievo all'esportazione partendo da quello più elevato;

— nel caso in cui sia fissata una restituzione massima, per la dichiarazione di aggiudicazione si procede in conformità delle disposizioni del primo trattino; in caso di esaurimento o di mancanza di offerte che comportino un prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari, sino ad esaurimento del quantitativo massimo, gli offerenti la cui offerta comporta una restituzione all'esportazione, in base all'ammontare della restituzione partendo da quella meno elevata.

2. Tuttavia, qualora il procedimento di aggiudicazione di cui al paragrafo 1 si risolva, per effetto di un'offerta presa in considerazione, in un superamento del quantitativo massimo, all'offerente in causa è aggiudicato soltanto il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo. Le offerte indicanti lo stesso prelievo all'esportazione o la stessa restituzione e che comportano, in caso di accettazione di tutti i quantitativi su cui esse vertono, un superamento del quantitativo massimo, vengono prese in considerazione:

- proporzionalmente al quantitativo totale specificato in ciascuna di esse, ovvero
- per singolo aggiudicatario, sino a concorrenza di un quantitativo massimo da determinare, ovvero
- per estrazione a sorte.

Articolo 11

1. L'organismo competente dello Stato membro interessato informa immediatamente tutti gli offerenti dei risultati della loro partecipazione alla gara. Inoltre, tale organismo invia agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione.

2. La dichiarazione di aggiudicazione deve recare almeno le seguenti indicazioni:

- a) gli estremi della gara;
- b) il quantitativo di zucchero bianco da esportare;
- c) il prelievo all'esportazione da riscuotere o, secondo il caso, la restituzione da concedere all'esportazione per 100 kg di zucchero bianco per il quantitativo globale di cui alla lettera b).

Articolo 12

L'aggiudicatario ha:

- a) il diritto al rilascio, per il quantitativo attribuito, di un titolo di esportazione recante l'indicazione, secondo il caso, del prelievo all'esportazione o della restituzione menzionati nell'offerta;
- b) l'obbligo di presentare, conformemente alle disposizioni interessate del regolamento (CEE) n. 3183/80, una domanda di titolo di esportazione per tale quantitativo; l'articolo 12, paragrafo 2, di tale regolamento e l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 645/75 non sono applicabili in questo caso.

La presentazione della domanda è effettuata in conformità del regolamento (CEE) n. 3183/80 e al più tardi:

- l'ultimo giorno lavorativo che precede quello della gara parziale prevista la settimana successiva
ovvero
- l'ultimo giorno lavorativo della settimana successiva ove nessuna gara parziale sia prevista per tale settimana;

c) l'obbligo di esportare il quantitativo indicato nell'offerta e di pagare, se del caso, qualora tale obbligo non sia stato rispettato, l'importo di cui all'articolo 13, paragrafo 4.

Tale diritto e tali obblighi non sono trasmissibili.

Articolo 13

1. Le disposizioni dell'articolo 9, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2630/81 non si applicano allo zucchero bianco da esportare in conformità del presente regolamento.

2. I titoli di esportazione rilasciati per una gara parziale sono validi a decorrere dal giorno del rilascio sino al 30 settembre 1985.

3. I titoli di esportazione rilasciati per gare parziali effettuate nell'ambito della presente gara tra il 2 maggio e il 26 giugno 1985 sono utilizzabili soltanto a decorrere dal 1° luglio 1985.

4. Salvo caso di forza maggiore, allorché l'obbligo di esportazione derivante dal titolo di esportazione chiesto entro il termine di cui all'articolo 12, lettera b), non è stato rispettato e la cauzione di cui all'articolo 6 è inferiore:

- a) al prelievo all'esportazione indicato nel titolo, diminuito del prelievo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1785/81 in vigore l'ultimo giorno di validità del detto titolo, oppure
- b) alla somma del prelievo all'esportazione indicato nel titolo e della restituzione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68, in vigore l'ultimo giorno di validità di detto titolo, oppure
- c) alla restituzione all'esportazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68 in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo, diminuita della restituzione indicata in detto titolo,

quale cauzione supplementare e alle condizioni relative ai termini di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3183/80 viene riscosso dal titolare del titolo, per il quantitativo per il quale detto obbligo non è stato rispettato, un importo pari alla differenza tra il risultato del calcolo effettuato, secondo il caso, come indicato alle lettere a), b) o c), e la cauzione di cui all'articolo 6.

Articolo 14

Qualora l'aggiudicatario intenda presentare una domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario nell'ambito della presente gara permanente, le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1160/82 non sono d'applicazione.

Quando si faccia ricorso alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, dello stesso regolamento, quelle dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 2, rimangono applicabili per la presente gara.

Articolo 15

1. A richiesta dell'interessato, le restituzioni all'esportazione e i prelievi all'esportazione, fissati in anticipo in virtù della presente gara anteriormente al 1° luglio 1985 per lo zucchero esportato a decorrere da tale data, sono adeguati conformemente al paragrafo 2, purché siano assolte le condizioni previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 766/68.

2. Ai fini dell'adeguamento di cui al paragrafo 1, la restituzione all'esportazione è aumentata e il prelievo all'esportazione è diminuito della differenza, espressa in ECU per 100 chilogrammi, esistente tra il prezzo

d'intervento dello zucchero bianco applicabile a decorrere dal 1° luglio 1985 e il prezzo d'intervento di tale zucchero in vigore il 30 giugno 1985.

Per stabilire la differenza di cui al comma precedente, tali prezzi d'intervento sono maggiorati del corrispondente contributo di magazzinaggio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81.

3. La richiesta di cui al paragrafo 1 dev'essere presentata dai titolari dei titoli di esportazione allo Stato membro che ha rilasciato questi ultimi, prima dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione relative ai quantitativi interessati.

Lo Stato membro in causa indica nella casella 18a del titolo di esportazione l'adeguamento da effettuare e vi appone il proprio timbro.

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione i quantitativi di zucchero corrispondenti alle richieste di cui al paragrafo 1.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il 18 agosto 1984.

Esso è applicabile a decorrere dal 26 aprile 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1984.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2385/84 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1984

relativo ad una gara permanente supplementare per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafo 5, l'articolo 19, paragrafi 4 e 7, e l'articolo 39, secondo comma,visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che, data la situazione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, è opportuno indire una gara permanente complementare per l'esportazione di zucchero greggio ottenuto da barbabietole o da canne raccolte nella Comunità; che, tenuto conto delle possibili fluttuazioni dei prezzi mondiali dello zucchero, è necessario che la gara preveda la possibilità di determinare prelievi e/o restituzioni all'esportazione;

considerando che le norme generali della procedura di gara per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁵⁾;considerando che, data la specificità dell'operazione, occorre stabilire modalità di applicazione particolari nell'ambito del presente regolamento e non applicare invece quelle previste dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione della concessione delle restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1467/77⁽⁷⁾; che, per gli stessi motivi appare necessario adottare opportunedisposizioni relative ai titoli di esportazione rilasciati in virtù della gara permanente e quindi derogare al regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, che stabilisce le modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3130/82⁽⁹⁾, al regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2666/82⁽¹¹⁾, nonché al regolamento (CEE) n. 645/75 della Commissione, del 13 marzo 1975, che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1607/80⁽¹³⁾;considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1160/82 della Commissione, del 14 maggio 1982, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari⁽¹⁴⁾, prevede che, nel caso in cui il prelievo o la restituzione siano fissati in anticipo mediante gara, la domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario è accettata soltanto se l'interessato, al momento in cui ha presentato la propria offerta, ha dichiarato per iscritto che è sua intenzione, qualora l'offerta stessa sia interamente o parzialmente accolta, chiedere la fissazione anticipata anche dell'importo compensativo monetario; che in tal caso l'obbligo di presentare una domanda di fissazione anticipata del prelievo o della restituzione in seguito all'accoglimento dell'offerta implica l'obbligo di richiedere al tempo stesso la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario; che per motivi peculiari al mercato dello zucchero, quando un operatore intende far uso della facoltà di fissare in anticipo un importo compensativo monetario in collegamento con un prelievo o una restituzione all'esportazione fissata in anticipo nel quadro di una gara, il predetto operatore decide soltanto al momento della presentazione della domanda del titolo di esportazione in questione; che in effetti non può decidere validamente circa la fissazione anticipata del predetto importo compensativo⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.⁽⁸⁾ GU n. L 258 dell'11. 9. 1981, pag. 16.⁽⁹⁾ GU n. L 329 del 25. 11. 1982, pag. 20.⁽¹⁰⁾ GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.⁽¹¹⁾ GU n. L 283 del 6. 10. 1982, pag. 7.⁽¹²⁾ GU n. L 67 del 14. 3. 1975, pag. 16.⁽¹³⁾ GU n. L 160 del 26. 6. 1980, pag. 42.⁽¹⁴⁾ GU n. L 134 del 15. 5. 1982, pag. 22.

monetario se non dopo essere stato dichiarato aggiudicatario del prelievo e della restituzione per il quantitativo di zucchero che figura nella sua offerta; che quindi è opportuno prevedere una deroga alle predette disposizioni nel caso della presente gara, lasciando all'aggiudicatario la facoltà di chiedere la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario al momento della presentazione della domanda del titolo di esportazione in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara permanente supplementare per la determinazione di prelievi all'esportazione e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio ottenuto da barbabietole o da canne raccolte nella Comunità e, durante il periodo di validità della gara permanente, si procede a gare parziali.

2. La gara permanente rimane aperta sino a una data da determinare successivamente.

Articolo 2

La gara permanente e le gare parziali sono effettuate in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 766/68 e delle disposizioni che seguono. Non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 394/70.

Articolo 3

1. Gli Stati membri stabiliscono un bando di gara che viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essi possono inoltre pubblicare o far pubblicare altrove il bando di gara.

2. Il bando di gara precisa in particolare le condizioni della stessa.

3. La pubblicazione del bando di gara permanente ha luogo soltanto per l'apertura di quest'ultima. Il bando può essere modificato durante il periodo di validità della gara permanente. Esso viene modificato se, nel corso di tale periodo di validità, interviene una modifica nelle condizioni di gara.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale:

- a) decorre dal 26 aprile 1985;
- b) scade alle ore 10,30 del 2 maggio 1985.

2. Il termine di presentazione per ognuna delle gare parziali successive:

- a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente di cui trattasi;
- b) scade alle ore 10,30 del mercoledì della settimana successiva.

3. In deroga al disposto del paragrafo 2, lettera b), il termine di presentazione delle offerte la cui scadenza è prevista per

- mercoledì 8 maggio 1985, scade alle ore 10,30 di martedì 7 maggio 1985;
- mercoledì 5 giugno 1985, scade alle ore 10,30 di martedì 4 giugno 1985.

4. Le ore limite fissate nel presente regolamento sono le ore del Belgio.

Articolo 5

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando l'offerta scritta presso l'organismo competente di uno Stato membro, che rilascia apposita ricevuta, ovvero mediante lettera raccomandata, telexscritto o telegramma indirizzato a detto organismo.

2. L'offerta deve precisare:

- a) gli estremi della gara;
- b) il nome e l'indirizzo dell'offerente;
- c) il quantitativo di zucchero greggio da esportare, espresso in peso «tal quale»;
- d) l'importo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, quello della restituzione all'esportazione, per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta;
- e) l'importo della cauzione da costituire almeno per il quantitativo di zucchero di cui al punto c), espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

3. L'offerta è valida soltanto se:

- a) il quantitativo di zucchero greggio da esportare è pari ad almeno 250 tonnellate;
- b) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, è esibita la prova che l'offerente ha costituito la cauzione indicata nell'offerta;
- c) è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a chiedere, entro il termine di cui all'articolo 12, lettera b), il o i titoli di esportazione per i quantitativi di zucchero greggio da esportare;
- d) è corredata di una dichiarazione dell'offerente che certifica che:
 - il prodotto previsto per l'esportazione riguarda lo zucchero greggio ottenuto da barbabietole o da canne raccolte nella Comunità e
 - le formalità doganali d'esportazione saranno espletate nei dipartimenti francesi d'oltremare allorquando si tratta di canne raccolte nella Comunità;

e) è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a:

- completare la cauzione mediante il pagamento dell'importo di cui all'articolo 13, paragrafo 5, qualora l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione di cui all'articolo 12, lettera b), non sia stato rispettato, e
- informare l'organismo che ha rilasciato il titolo di esportazione in causa, entro i 30 giorni successivi al giorno della scadenza di validità del titolo, del o dei quantitativi per i quali il titolo di esportazione non è stato utilizzato;

f) contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2.

4. Nell'offerta può essere specificato che essa si considera presentata soltanto se:

- a) l'importo minimo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, l'importo massimo della restituzione all'esportazione viene deciso il giorno della scadenza del termine di presentazione delle offerte in causa;
- b) l'aggiudicazione riguarda tutto o parte del quantitativo offerto.

5. Le offerte non presentate conformemente alle disposizioni del presente regolamento o contenenti condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara non sono prese in considerazione.

6. Le offerte presentate non possono essere ritirate.

Articolo 6

1. Ogni offerente deve costituire una cauzione di 9 ECU per 100 chilogrammi di zucchero da esportare ai sensi della presente gara. Tale cauzione, fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 5, costituisce per gli aggiudicatari, all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 12, lettera b), la cauzione del titolo di esportazione.

2. La cauzione è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione è svincolata:

- a) per quanto riguarda gli offerenti, soltanto per il quantitativo per il quale non è stato dato seguito all'offerta;
- b) per quanto riguarda gli aggiudicatari, soltanto se questi ultimi hanno richiesto il loro titolo d'esportazione nel termine indicato all'articolo 12, lettera b), e per il quantitativo per il quale hanno rispettato l'obbligo di esportare derivante dal titolo di cui all'articolo 12, lettera b); le disposizioni dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3183/80 restano applicabili.

La parte della cauzione, la cauzione o la cauzione supplementare di cui all'articolo 13, paragrafo 5, che

non viene svincolata è incamerata per il quantitativo di zucchero per il quale non sono stati soddisfatti i corrispondenti obblighi.

4. In caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro in causa adotta le misure ritenute necessarie in considerazione delle circostanze adottate dall'interessato.

Articolo 7

1. Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'organismo competente di cui trattasi, senza la presenza del pubblico. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, le persone ammesse allo spoglio sono tenute ad osservare il segreto.

2. Le offerte sono comunicate immediatamente alla Commissione in forma anonima.

Articolo 8

1. Previo esame delle offerte, può essere fissato un quantitativo massimo per gara parziale.

2. Può essere deciso di non dar seguito ad una determinata gara parziale.

Articolo 9

1. Sulla base del prezzo d'intervento dello zucchero greggio in vigore per la campagna di commercializzazione 1984/1985 e tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, si procede:

- alla fissazione di un importo minimo del prelievo all'esportazione, ovvero
- alla fissazione di un importo massimo della restituzione all'esportazione.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, qualora venga fissato un importo minimo del prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o superiore all'importo minimo del prelievo all'esportazione.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, qualora venga fissato un importo massimo della restituzione all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo della restituzione all'esportazione, nonché tutti gli offerenti la cui offerta comporta un prelievo all'esportazione.

Articolo 10

1. Allorché per una gara parziale sia stato fissato un quantitativo massimo:

- nel caso in cui sia fissato un prelievo minimo, è dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta comporta il prelievo all'esportazione più elevato. Se tale offerta non esaurisce completamente il quantitativo massimo, sono dichiarati aggiudicatari gli altri offerenti, sino ad esaurimento di detto quantitativo, in base all'ammontare del prelievo all'esportazione partendo da quello più elevato;

— nel caso in cui sia fissata una restituzione massima, per la dichiarazione di aggiudicazione si procede in conformità delle disposizioni del primo trattino; in caso di esaurimento o di mancanza di offerte che comportino un prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari, sino ad esaurimento del quantitativo massimo, gli offerenti la cui offerta comporta una restituzione all'esportazione, in base all'ammontare della restituzione partendo da quella meno elevata.

2. Tuttavia, qualora il procedimento di aggiudicazione di cui al paragrafo 1 si risolva, per effetto di un'offerta presa in considerazione, in un superamento del quantitativo massimo, all'offerente in causa è aggiudicato soltanto il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo. Le offerte indicanti lo stesso prelievo all'esportazione o la stessa restituzione e che comportano, in caso di accettazione di tutti i quantitativi su cui esse vertono, un superamento del quantitativo massimo, vengono prese in considerazione:

- proporzionalmente al quantitativo totale specificato in ciascuna di esse, ovvero
- per singolo aggiudicatario, sino a concorrenza di un quantitativo massimo da determinare, ovvero
- per estrazione a sorte.

Articolo 11

1. L'organismo competente dello Stato membro interessato informa immediatamente tutti gli offerenti dei risultati della loro partecipazione alla gara. Inoltre, tale organismo invia agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione.

2. La dichiarazione di aggiudicazione deve recare almeno le seguenti indicazioni:

- a) gli estremi della gara;
- b) il quantitativo di zucchero greggio da esportare, espresso in peso «tal quale»;
- c) il prelievo all'esportazione da riscuotere o, secondo il caso, la restituzione da concedere all'esportazione per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo per il quantitativo di cui alla lettera b).

Articolo 12

L'aggiudicatario ha:

- a) il diritto al rilascio, per il quantitativo attribuito, di un titolo di esportazione recante l'indicazione, secondo il caso, del prelievo all'esportazione o della restituzione menzionati nell'offerta;
- b) l'obbligo di presentare, conformemente alle disposizioni interessate del regolamento (CEE) n. 3183/80,

una domanda di titolo di esportazione per tale quantitativo; l'articolo 12, paragrafo 2, di tale regolamento e l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 645/75 non sono applicabili in questo caso.

La presentazione della domanda è effettuata in conformità del regolamento (CEE) n. 3183/80 e al più tardi:

- l'ultimo giorno lavorativo che precede quello della gara parziale prevista la settimana successiva, ovvero
 - l'ultimo giorno lavorativo della settimana successiva quando nella settimana in questione non è prevista alcuna gara parziale;
- c) l'obbligo di esportare il quantitativo indicato nell'offerta e di pagare, se del caso, qualora tale obbligo non sia stato rispettato, l'importo di cui all'articolo 13, paragrafo 5.

Tale diritto e tali obblighi non sono trasferibili.

Articolo 13

1. Le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2630/81 non si applicano allo zucchero greggio da esportare in conformità del presente regolamento.

2. I titoli di esportazione rilasciati per una gara parziale sono validi a decorrere dal giorno del rilascio sino al 30 settembre 1985.

3. I titoli di esportazione rilasciati per gare parziali che avranno luogo nell'ambito della presente gara tra il 2 maggio e il 27 giugno 1985 sono utilizzabili soltanto a decorrere dal 1° luglio 1985.

4. Allorquando si tratta di zucchero greggio ottenuto da canne raccolte nella Comunità, la casella 18a del titolo d'esportazione contiene inoltre una delle seguenti menzioni:

« Nel caso di zucchero greggio ottenuto da canne raccolte nella Comunità, titolo valido soltanto, nei dipartimenti francesi d'oltremare »,

« Licens udelukkende gyldig for de franske oversøiske departementer, når det drejer sig om rå sukker fremstillet af sukkerrør høstet i Fællesskabet »,

« Im Fall von Rohzucker, der aus in der Gemeinschaft geerntetem Zuckerrorhr gewonnen wurde, ist die Lizenz nur gültig für die französischen überseeischen Departements »,

« In the case of raw sugar obtained from cane harvested in the Community, licence valid only for the French overseas departments »,

« En cas de sucre brut obtenu à partir de cannes récoltées dans la Communauté, certificat valable uniquement pour les départements français d'outre-mer »,

« Όταν πρόκειται για ακατέργαστη ζάχαρη που λαμβάνεται από ζαχαροκάλαμα που έχουν συγκομιστεί στην Κοινότητα, πιστοποιητικό που ισχύει αποκλειστικά για τα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα »,

« In geval van ruwe suiker, vervaardigd uit in de Gemeenschap geoogst suikerriet, certificaat alleen geldig voor de Franse overzeese departementen ».

5. Salvo caso di forza maggiore, allorquando l'obbligo di esportazione derivante dal titolo di esportazione chiesto entro il termine di cui all'articolo 12, lettera b), non è stato rispettato e la cauzione di cui all'articolo 6 è inferiore :

- a) al prelievo all'esportazione indicato nel titolo, diminuito del prelievo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1785/81 in vigore l'ultimo giorno di validità del detto titolo, oppure
- b) alla somma del prelievo all'esportazione indicato nel titolo e della restituzione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68, in vigore l'ultimo giorno di validità di detto titolo, oppure
- c) alla restituzione all'esportazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68 in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo, diminuita della restituzione indicata in detto titolo,

quale cauzione supplementare e alle condizioni dei termini dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3183/80 viene riscosso dal titolare del titolo, per il quantitativo per il quale detto obbligo non è stato rispettato, un importo pari alla differenza tra il risultato del calcolo effettuato, secondo il caso, come indicato alle lettere a), b) o c) e la cauzione di cui all'articolo 6.

Articolo 14

Quando l'aggiudicatario intende presentare una domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario nel quadro della presente gara permanente, non si applicano le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1160/82.

Quando si faccia ricorso alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento citato, restano applicabili alla presente gara le disposizioni

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1984.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 2 del regolamento in questione.

Articolo 15

1. A richiesta dell'interessato, le restituzioni all'esportazione e i prelievi all'esportazione fissati in anticipo in virtù della presente gara anteriormente al 1° luglio 1985 per lo zucchero esportato a decorrere da tale data, sono adeguati conformemente al paragrafo 2, purché siano assolte le condizioni previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 766/68.

2. Ai fini dell'adeguamento di cui al paragrafo 1, la restituzione all'esportazione è aumentata e il prelievo all'esportazione è diminuito della differenza, espressa in ECU per 100 chilogrammi, esistente tra il prezzo d'intervento dello zucchero greggio applicabile a decorrere dal 1° luglio 1985 e il prezzo d'intervento di tale zucchero in vigore il 30 giugno 1985.

Per stabilire la differenza di cui al comma precedente, tali prezzi d'intervento sono maggiorati del corrispondente contributo di magazzinaggio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81.

3. Per l'adeguamento di cui al paragrafo 1, quando la resa dello zucchero greggio si discosta da quella della definizione della qualità tipo di cui al regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio⁽¹⁾, l'importo dell'adeguamento è adattato in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68⁽²⁾ della Commissione.

4. La domanda di cui al paragrafo 1 deve essere presentata solo dai titolari dei titoli di esportazione interessati allo Stato membro che li ha rilasciati prima dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione dei quantitativi di cui trattasi.

Tale Stato membro indica nella casella 18a del titolo di esportazione in questione l'adeguamento da applicare e vi appone il proprio timbro.

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione i quantitativi di zucchero che corrispondono alle domande di cui al paragrafo 1.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il 18 agosto 1984.

Esso è applicabile a decorrere dal 26 aprile 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2386/84 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 2406/83 recante concessione di un aiuto all'utilizzazione nella vinificazione di mosti di uve concentrati rettificati durante la campagna viticola 1983/1984

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4 e l'articolo 65,considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2406/83 ⁽³⁾ prevede che l'aiuto sia versato al produttore entro e non oltre il 31 agosto 1984, salvo in caso di forza maggiore o nel caso che siano stati avviati accertamenti amministrativi circa il diritto all'aiuto;

considerando che tale disposizione, che si applica soltanto a decorrere dal 1° settembre 1983, dà luogo a complicazioni di natura amministrativa per gli organismi d'intervento; che è pertanto opportuno prorogare la succitata data al 31 ottobre 1984; che, a seguito di tale proroga, è necessario prorogare anche il termine ultimo per le comunicazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione ai sensi dell'articolo 6 del predetto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2406/84 è modificato come segue:

1. Nell'articolo 4, la data del 31 agosto 1984 è sostituita dal 31 ottobre 1984.
2. Nell'articolo 6, la data del 31 ottobre 1984 è sostituita dal 30 novembre 1984.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 1984.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 77.⁽³⁾ GU n. L 236 del 26. 8. 1983, pag. 13.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2387/84 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 900/84 per quanto concerne taluni coefficienti da applicare per certi prodotti lattieri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 974/71 sono fissati dal regolamento (CEE) n. 900/84 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2332/84⁽⁴⁾;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 2268/84⁽⁵⁾ e (CEE) n. 2278/84⁽⁶⁾, prevedono la vendita ad un prezzo determinato di burro e di burro sotto forma di « ghee » per l'esportazione; che l'introduzione di tali regolamenti rende necessaria la fissazione, ai fini dell'applicazione degli importi compensativi monetari, di un coefficiente applicabile all'importo indicato; che è opportuno pertanto completare la parte 5 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 900/84;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella nota^(*) della parte 5 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 900/84 vengono aggiunti i due seguenti trattini:

- * — nel regolamento (CEE) n. 2268/84 si applica all'importo indicato il coefficiente 0,90,
- nel regolamento (CEE) n. 2278/84, si applica all'importo indicato il coefficiente 0,87 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 3 settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 92 del 2. 4. 1984, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 216 del 13. 8. 1984, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 35.

⁽⁶⁾ GU n. L 209 del 4. 8. 1984, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2388/84 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1984

recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione per talune conserve di carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio ⁽²⁾ ha previsto la possibilità di versare un importo alla restituzione non appena un prodotto di base sia posto sotto controllo doganale, al fine di garantire l'esportazione fuori dalla Comunità previa trasformazione;

considerando che occorre disporre l'esportazione verso i paesi terzi di conserve di carni bovine fabbricate, nel quadro di detto regime, con carni di origine comunitaria;

considerando che le disposizioni del presente regolamento si applicano fatto salvo il regolamento (CEE) n. 754/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità ⁽³⁾;

considerando che, se queste conserve dovessero essere reimportate nella Comunità, è opportuno esigere il rimborso della restituzione eventualmente concessa alla loro esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le conserve di cui alla sottovoce 16.02 B III b) 1 bb) della tariffa doganale comune rispondenti ai requisiti previsti dal presente regolamento ed esportate verso i

paesi terzi beneficiano di una restituzione particolare, se sono fabbricate nel quadro del regime istituito dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80.

Articolo 2

Le conserve di cui all'articolo 1 debbono:

- essere fabbricate con carni bovine di origine comunitaria,
- contenere 80 % o più di carni bovine, escluse le frattaglie e il grasso, e
- essere condizionate in scatole metalliche di peso unitario eguale o inferiore a 500 grammi (peso lordo).

Inoltre, il nome dello Stato membro nel quale il prodotto è stato fabbricato deve essere stampigliato in rilievo e per esteso su ciascuna delle scatole, in modo da essere chiaramente leggibile in una delle lingue dello Stato membro di cui trattasi.

Articolo 3

Se le conserve della sottovoce 16.02 B III b) 1 bb) della tariffa doganale comune, rispondenti alle condizioni previste dall'articolo 2, sono reimportate nel territorio doganale della Comunità e dichiarate per l'immissione in libera pratica senza che venga applicato il regolamento (CEE) n. 754/76, le autorità competenti ne autorizzano l'immissione in libera pratica soltanto su presentazione della prova che, indipendentemente dal pagamento dei dazi all'importazione che sono loro applicabili, l'importo della restituzione effettivamente concessa alla loro esportazione è stato rimborsato. Se tale importo non può essere calcolato in modo giudicato soddisfacente dalle predette autorità, esso è considerato pari alla restituzione più elevata applicabile ai prodotti in oggetto il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 1984.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 89 del 2. 4. 1976, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1984

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2389/84 DELLA COMMISSIONE**del 17 agosto 1984****che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/84⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2171/84⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2361/84⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1027/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984⁽⁹⁾, ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75⁽¹⁰⁾, per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro

tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 16 agosto 1984;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽¹¹⁾ conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2171/84 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 agosto 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1984, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 38.

⁽⁸⁾ GU n. L 218 del 15. 8. 1984, pag. 21.

⁽⁹⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 agosto 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

| Numero della tariffa doganale comune | Prelievi | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| | Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) | ACP o PTOM |
| 07.06 A I | 70,89 ⁽¹⁾ | 69,08 ⁽¹⁾ ^(*) |
| 07.06 A II | 73,91 ⁽¹⁾ | 69,08 ⁽¹⁾ ^(*) |
| 11.01 C ⁽²⁾ | 133,64 | 127,60 |
| 11.01 G ⁽²⁾ | 84,79 | 81,77 |
| 11.02 A III ⁽²⁾ | 133,64 | 127,60 |
| 11.02 A VII ⁽²⁾ | 84,79 | 81,77 |
| 11.02 B I a) 1 ⁽²⁾ | 116,44 | 113,42 |
| 11.02 B I b) 1 ⁽²⁾ | 116,44 | 113,42 |
| 11.02 B II d) ⁽²⁾ | 131,29 | 128,27 |
| 11.02 C III ⁽²⁾ | 183,27 | 177,23 |
| 11.02 C VI ⁽²⁾ | 131,29 | 128,27 |
| 11.02 D III ⁽²⁾ | 75,33 | 72,31 |
| 11.02 D VI ⁽²⁾ | 84,79 | 81,77 |
| 11.02 E I a) 1 ⁽²⁾ | 75,33 | 72,31 |
| 11.02 E I b) 1 ⁽²⁾ | 147,82 | 141,78 |
| 11.02 E II d) 2 ⁽²⁾ | 150,35 | 144,31 |
| 11.02 F III ⁽²⁾ | 133,64 | 127,60 |
| 11.02 F VII ⁽²⁾ | 84,79 | 81,77 |
| 11.04 C I | 73,91 | 67,26 ^(*) |
| 11.07 A II a) | 137,06 ⁽⁴⁾ | 126,18 |
| 11.07 A II b) | 105,16 | 94,28 |
| 11.07 B | 120,76 ⁽⁴⁾ | 109,88 |

⁽¹⁾ Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana a determinate condizioni.

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

⁽⁴⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

^(*) Conformemente al regolamento (CEE) n. 435/80 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare :

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A ;
- farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 11.04 C ;
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

**LA SITUAZIONE DELL'AGRICOLTURA NELLA COMUNITÀ —
RELAZIONE 1983**

Il presente documento costituisce la nona versione pubblicata della Relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità. Esso contiene analisi e statistiche della situazione generale (clima economico, mercato mondiale), dei fattori di produzione, delle strutture e della situazione dei mercati di diversi prodotti agricoli, nonché degli ostacoli al mercato comune agricolo, della posizione dei consumatori e degli aspetti finanziari. Sono parimenti trattate le prospettive generali e quelle dei mercati dei prodotti agricoli.

427 pagine.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

ISBN 92-825-4072-3

Pubblicazione n. CB-38-83-637-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 20,68 ECU 950 FB 28 400 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

